

# **REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE DEI PASCOLI MONTANI DI PROPRIETA' DEL COMUNE**

**Approvato con delibera consiliare n. 11 del 7.4.1965  
e delibera del Commissario Straordinario n. 514 del 21.4.1993**

## **Art. 1**

I pascoli permanenti qui appresso descritti, di proprietà del Comune di Sulmona, gravati del diritto di uso di pascolo a favore della generalità della popolazione del Comune stesso, saranno da questa utilizzati secondo le norme e con le limitazioni fissate dal presente Regolamento.

Nel caso che i pascoli suddetti, per la loro estensione e capacità produttiva, eccedano i bisogni del bestiame di proprietà dei cittadini del Comune, per la parte eccedente i bisogni stessi possono essere concessi in fitto ad Enti o privati con preferenza ad allevatori o associazioni di allevatori qualificati con le modalità di cui all'art. 23 del presente Regolamento.

Nel caso, invece, essi siano insufficienti per i bisogni di tutto il bestiame di proprietà dei cittadini, questi saranno ammessi al godimento dei pascoli nel numero e nelle specie di bestiame che sono compatibili con la estensione e la produttività dei pascoli stessi.

## **Art. 2**

Trattandosi di esercitare un uso civico, ne consegue che il godimento dei pascoli resta vincolato, oltre che alle norme del presente Regolamento, anche a quelle contemplate dallo speciale Regolamento di uso civico, qualora esso esista.

Il Sindaco, a garanzia dell'osservanza delle norme, nominerà annualmente un capo frazione per ciascun pascolo oppure per ogni annesso, il quale ne risponderà direttamente al Sindaco.

## **Art. 3**

L'annua tassa di pascolo o fida di pascolo dovrà essere versata alla Tesoreria Comunale a mezzo di regolari ordini d'incasso derivanti dai ruoli di cui al successivo art. 5.

Qualsiasi concordato per un corrispettivo in prestazioni d'opera dovrà essere approvato con regolare delibera da sottoporre all'approvazione degli organi tutori.

## **Art. 4**

Ogni proprietario che è autorizzato ad immettere il proprio bestiame nei pascoli comunali, per ciascun capo di bestiame, deve un diritto di "fida" nella misura seguente:

- a- \* per ciascun capo di bestiame di proprietà di cittadini residenti:
  - ovini e caprini £.2.200 all'anno
  - bovini ed equini £.22.000 all'anno
- b- \* per ciascun capo di bestiame di proprietà di pastori provenienti da Comuni limitrofi:

- ovini £.4.000 all'anno
- caprini £.5.000 all'anno
- equini e bovini £.24.000 all'anno

*\*(modificato con delibera del Commissario Straordinario n. 514 del 21.4.1993.)*

Sono esenti dalla fida pascolo i lattanti. Gli svezzati, sino all'età di un anno, vanno soggetti al pagamento della metà della fida stabilita per gli adulti della specie.

La tassa per il diritto di fida sarà dovuta, per intero, anche se il proprietario non avrà tenuto il bestiame per tutto il periodo pascolativo nei pascoli elencati nella tabella di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

#### Art. 5

La riscossione della tassa per il diritto di fisa avrà luogo a mezzo di ruolo formato come appresso: in base all'elenco di cui all'art. 17 il Sindaco forma la matricola di tutti gli obbligati al pagamento del diritto di fida, indicando in essa il nome, cognome del proprietario, gli animali tenuti al pascolo, divisi per ciascuna specie, il diritto unitario dovuto per ciascun animale e la somma complessiva da corrispondersi.

Della iscrizione nella matricola verrà data notizia agli interessati mediante pubblico manifesto.

Contro l'iscrizione nella matricola potrà prodursi ricorso nel termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione del manifesto suddetto.

Esaminato l'esame dei ricorsi ed in base alle partite iscritte nella matricola divenute definitive, viene formato il ruolo di fida-pascolo, il quale, dopo il visto di esecutorietà, verrà pubblicato all'Albo Pretorio per otto giorni, previo relativo pubblico avviso.

Contro l'iscrizione nel ruolo è ammesso il ricorso da presentare nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione e per errore materiale e per la iscrizione di partite contestate e non definitivamente decise. I ricorsi contro la matricola e quelli contro il ruolo dovranno essere redatti su carta da bollo prescritta per le istanze e i ricorsi alle Pubbliche Amministrazioni. I ricorsi saranno decisi dalla Commissione per i tributi locali.

#### Art. 6

In applicazione dell'art. 144 del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126, dal reddito netto dei pascoli, formato sia dal ruolo fida-pascolo sia dai canoni di fitto, sarà prelevata una quota, non inferiore al 5%, da destinarsi esclusivamente a lavori di miglioramento dei pascoli, che sarà versata entro il 31 dicembre di ogni anno alla Camera di Commercio Industria e Agricoltura di L'Aquila a disposizione dell'Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale dello Stato di L'Aquila, per l'esecuzione dei lavori di cui sopra.

Il Comune ha facoltà di destinare annualmente, tramite la Camera di Commercio, Industria e Agricoltura e con deliberazione da approvarsi dall'Autorità tutoria, un'altra quota del reddito dei pascoli non superiore al 2%, da destinarsi quale contributo ad Associazioni regolarmente costituite e ad Enti pubblici che si propongano l'incremento dell'industria armentizia, o in genere all'industria zootecnica, o per attuare scopi determinati interessanti le attività stesse.

#### Art. 7

Il complesso dei pascoli permanenti è suddiviso, ai fini del regime di utilizzazione, in comparti, come risulta dal seguente specchio, i quali, se del caso, verranno delimitati con opportuna chiudenda.

Il quantitativo di bestiame che, in ciascuno dei seguenti comparti, può essere immesso, la durata massima del periodo annuo di utilizzazione ed il periodo minimo di riposo nel quale ciascun comparto deve essere lasciato, sono stabilito come appresso:

N.	Comune, capoluogo o frazione	ANIMALI			STAGIONE estiva o invernale	Denominazione della zona prescelta	NATURA nudo, cespugliato, bosco
		Ovini n.	Bovini n.	Equini n.			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sulmona	1.500	500	300	Estiva	Monte Morrone	nudo (*)

Estensione ettari	Carico massimo	Periodo di utilizzazione anno	Periodo di utilizzazione nell'anno	Confini della zona pascoliva	Note
9	10	11	12	13	14
450	1.600	-----	10/6 – 30/10	NORD: nudo pascolivo di proprietà del Comune di Pratola Peligna  SUD: nudo pascolivo di proprietà del Comune di Pacentro  EST: nudo pascolivo del Comune di Caramanico  OVEST: zona boschiva del Comune di Sulmona	Uso civico

(\*) Per il pascolo caprino va osservato quanto detto nell'ultimo comma dell'art. 7 del presente Regolamento.

Resta inteso che per l'esercizio del pascolo vanno osservate le prescrizioni dell'art. 9 del R.D. 30.12.1923, n. 3267.

Il pascolamento verrà praticato per comparti in modo da evitare non solo il sovraccarico ma anche la lunga permanenza del bestiame. A tale scopo il pascolo verrà suddiviso in sezioni mediante l'uso di recinti fissi ed eventualmente impiegando quelli mobili per entrambi i quali è concesso il sussidio finanziario dello Stato sia per i lavori di impianto che per l'acquisto dei materiali. Per la tecnica del pascolamento a rotazione l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di L'Aquila, se richiesto, potrà dare le istruzioni del caso.

Agli effetti del carico da fissarsi sempre in capi ovini, per le altre specie di bestiame si applicherà la seguente equivalenza:

- |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| 1) un cavallo o mulo     | equivale a n. 6 capi ovini |
| 2) un asino              | equivale a n. 6 capi ovini |
| 3) bue, toro o una vacca | equivale a n. 6 capi ovini |
| 4) un caprino            | equivale a n. 4 capi ovini |
| 5) un suino              | equivale a n. 3 capi ovini |

Il pascolo caprino potrà esercitarsi esclusivamente nelle località che di volta in volta saranno stabilite a norma dell'art. 9 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 dalla Camera di Commercio Industria e Agricoltura di L'Aquila, su proposta dell'Autorità Forestale, e dell'art. 28 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

Non può essere per nessuna ragione, superato il carico di bestiame stabilito dal presente Regolamento, ai contravventori saranno comminate le penalità di cui all'art. 25.

I dati di cui sopra saranno sottoposti a revisione ogni tre anni per porli in armonia con le variazioni che si fossero verificate nei riguardi dell'industria zootecnica locale e nella produttività dei pascoli. Il periodo di utilizzazione per i pascoli boscati si intende senz'altro interrotto, quando, a norma delle vigenti prescrizioni di massima, sia in essi vietato il pascolo.

Esso potrà poi essere in ogni tempo interrotto con disposizione dell'Autorità Forestale.

La misura del carico, che dovrà essere stabilita all'inizio del contratto o nella formazione dei ruoli, sarà accompagnata dalla clausola secondo la quale il carico stesso, per iniziativa del Sindaco, potrà essere modificato, triennio per triennio. Tale revisione sarà fatta con deliberazione del Consiglio Comunale, da sottoporsi, per il tramite dell'Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale dello Stato di L'Aquila, all'approvazione della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura.

## MANUTENZIONE E MIGLIORIE DEL PASCOLO

### Art. 8

Ciascun comparto, che non sia stato mai assoggettato a lavori di miglioria o quando se ne presenti la necessità, o comunque quando ne intervenga richiesta del Corpo Forestale dello Stato, sarà senz'altro posto a regime di riposo per un periodo almeno di due anni (compreso l'anno previsto dalla rotazione).

Durante tale periodo, a spese dell'Amministrazione Comunale, saranno eseguite, con la direzione e la sorveglianza dell'Ispettorato Ripartimentale del Corpo forestale dello Stato, nel comparto, oltre quei lavori di ordinaria coltura e manutenzione, quali le concimazioni con fertilizzanti fosfatici (scorie Thomas), semina di foraggiere, spurgo delle cisterne, piccoli lavori di riatto ai manufatti esistenti, ecc., quelle straordinarie che fossero necessarie per una migliore valorizzazione del comparto stesso, quale la sistemazione del terreno, la costruzione di ricoveri e di opere per l'approvvigionamento idrico, i decespugliamenti, gli spietramenti, la sistemazione della viabilità.

Tali opere saranno eseguite con i mezzi finanziari di cui all'art. 6, e quegli altri dei quali il Comune potrà disporre con i sussidi statali di cui al R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, contenente norme per la bonifica integrale, titolo III, artt. 43 e 44, alla legge 25.7.1952, n. 991 e alle altre disposizioni legislative vigenti in materia.

### Art. 9

I conducenti di bestiame hanno l'obbligo di usare ogni accortezza per la conservazione delle opere esistenti nei pascoli; in caso di danneggiamento, i pastori e i proprietari del bestiame saranno solidalmente responsabili dei danni arrecati.

A tal fine l'Amministrazione Comunale, a mezzo delle Guardie Comunali o altro delegato, unitamente agli Agenti del Corpo Forestale dello Stato, all'inizio e alla fine del periodo di monticazione, procederà alla verifica e alla cognizione dello stato delle opere anzidette, e delle condizioni fisico-colaturali del cotico erboso redigendone sempre regolare verbale.

Nel caso che alla fine del periodo di monticazione vengano accertati danni o mancate cure colturali, l'Amministrazione Comunale procederà senz'altro alle necessarie riparazioni o ai lavori,

ripartendo la spesa in proporzione al numero dei pastori e dei capi di bestiame a ciascuno affidati, esigendone il pagamento mediante apposito ruolo da formarsi con le norme dell'art. 16.

#### Art. 10

Il concime prodotto dal bestiame resta acquisito al pascolo; è perciò severamente proibito, sia ai proprietari del bestiame, sia ad estranei, di asportarlo. Nel caso che, nonostante lo spostamento degli stazzi stabiliti dal capoverso seguente, il concime non risulti uniformemente distribuito, il Comune provvederà nella stagione propizia a farlo trasportare, dalle zone ove risultasse coesivo, in altre bisognose di essere concimate, e a farlo spargere in tutte uniformemente.

Le zone da prescegliersi per lo spargimento del concime dovranno in ogni caso trovarsi a non meno di cento metri dagli abituali luoghi di sosta e di pernottamento del bestiame.

Il Comune provvederà a quanto innanzi prescritto mediante giornate di lavoro fornite dagli stessi cittadini che hanno utilizzato il pascolo, formando apposito ruolo di giornate obbligatorie: il carico di giornate imposto a ciascuno sarà commisurato al numero dei capi immessi al pascolo.

Si fa obbligo accchè gli stazzi degli ovini siano spostati almeno ogni tre giorni, in modo da avere una distribuzione uniforme del letame. Lo stazzo fisso, se esiste, dovrà essere usato soltanto in caso di avversità meteoriche.

#### Art. 11

I pastori ammessi al pascolo non potranno fare scavi, costruire ricoveri e recinti senza la preventiva autorizzazione del Comune, proprietario e della Autorità Forestale e con le norme da questa stabilite, per quanto direttamente o indirettamente possa riguardare le leggi forestali.

Per la costruzione di ricoveri provvisori (da bandirsi il più possibile, provvedendo invece a costruzioni di una certa stabilità razionalmente progettate) il Comune – previa autorizzazione dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste e della Prefettura – potrà autorizzare il taglio, nei boschi di sua proprietà, del legname necessario verso pagamento del prezzo di stima eseguito dal detto Ispettorato. Il Comune potrà, del pari, previa autorizzazione e stima dell'Autorità Forestale e verso il pagamento del prezzo, consentire il taglio, nei boschi di sua proprietà, della legna strettamente necessaria per i bisogni dei pastori e per la manipolazione dei prodotti del latte, durante il periodo di monticazione.

#### Art. 12

È fatto divieto ai pastori ed ai conducenti di armenti di causare danni alle piante, per cui si prescrive che gli attrezzi da boscaiolo (scuri, accette, ecc.) non possono dagli stessi essere portati, quando conducono il bestiame al pascolo.

Inoltre è fatto divieto di commerciare ed asportare dal pascolo il combustibile che al momento dello scarico del bestiame risultasse eccedente.

Nel caso di accertato commercio o asporto per uso proprio del combustibile avanzato, il conduttore sarà passibile di una ammenda di £.5.000 (cinquemila) per quintale o sua frazione di legna asportata.

#### Art. 13

Il Sindaco per le determinazioni di cui al presente regolamento e per ogni altra relativa all'uso, al miglioramento e alla coltura dei pascoli, può farsi assistere da una Commissione consultiva costituita dal Veterinario comunale o consorziale, da un rappresentante dell'Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale dello Stato di L'Aquila, da due esercenti l'industria del

bestiame, da due allevatori e agricoltori legalmente riconosciuti e due datori di lavoro dell'agricoltura.

## MONTICAZIONE E SCARICO DEL BESTIAME

### Art. 14

L'inizio e la fine dell'alpeggio del bestiame non possono precedere né seguire i giorni all'uopo stabiliti, per ogni comparto, secondo la tabella di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

In caso di decorso eccezionale delle stagioni, tali termini potranno essere spostati, previa approvazione dell'Ispettorato Ripartimentale Forestale a cui dovrà essere inoltrata la relativa domanda, almeno dieci giorni prima dei termini stessi.

Il bestiame dovrà essere immesso nei pascoli sotto la custodia di un sufficiente numero di pastori, che, in ogni caso, non potrà essere minore di uno per ogni cento capi ovini e per sessanta capi caprini, e di un mandriano per ogni trenta capi di bestiame grosso bovino ed equino.

### Art. 15

Il Sindaco, con manifesto da pubblicarsi ogni anno, entro il mese di gennaio, inviterà i cittadini a dichiarare, entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del manifesto, il numero dei capi di bestiame, distinto secondo la specie, che ciascuno di essi intenderà inviare al pascolo, e darà avviso della "fida" stabilita con delibera regolarmente approvata dagli organi tutori.

I proprietari che provvederanno alla riunione del bestiame a norma degli artt. 5 e 16 del presente Regolamento, nella dichiarazione dovranno indicare anche il nome del proprietario o dei proprietari con i quali intendono riunire il proprio bestiame e dichiarare di aver proceduto alla scelta del pastore o dei pastori idonei e necessari alla custodia del bestiame stesso in accordo con questi, indicandone i nomi.

Entro il mese di marzo il Sindaco, in base alle denunce ricevute e ad ogni altro elemento atto a poter determinare il numero massimo del bestiame di spettanza dei cittadini del Comune, determinerà quali tra i comparti, in periodo di utilizzazione, sono sufficienti ad accoglierlo e quali, invece, potranno essere ceduti in fitto.

Nel caso che il complesso dei pascoli in turno di utilizzazione, in rapporto al numero massimo di bestiame che può essere immesso a termine dell'art. 7, risulti insufficiente ai bisogni di tutto il bestiame esistente nel Comune, il Sindaco determinerà il quantitativo massimo del bestiame che ciascun proprietario potrà immettere nei pascoli al fine di impedire che i pascoli stessi siano caricati con un numero di animali superiore a quello fissato dall'art. 7.

Ove le circostanze lo richiedano, il Sindaco potrà, anche su invito dell'Autorità Forestale, escludere in parte o anche completamente dall'uso dei pascoli comunali, gli allevatori di bestiame a scopo industriale e riservare l'uso stesso solo ai conduttori di piccole aziende a tipo familiare.

Delle determinazioni adottate, a termine del precedente comma, il Sindaco darà avviso ai cittadini mediante manifesto, nel quale indicherà i comparti destinati ad essere utilizzati col bestiame dei cittadini stessi, le vie per accedere ad essi, la data con la quale potrà iniziarsi il pascolo e quella con la quale dovrà cessare; i comparti che saranno dati in fitto e quelli che si troveranno in periodo di riposo, diffidando i cittadini dal condurre il proprio bestiame sia in questi che in quelli dati o da darsi in locazione.

Le infrazioni a questo articolo saranno punite con le penalità di cui all'art. 25.

### Art. 16

In base alle denunce presentate nei termini stabiliti dall'art. 15 e, in ogni caso, non oltre la prima quindicina di aprile, il Sindaco formerà l'elenco dei cittadini autorizzati ad immettere il

proprio bestiame nei pascoli, in un solo gregge od armento, con il nome del pastore o dei pastori cui il bestiame stesso resterà affidato, indicando il numero dei capi di bestiame che per ciascuna specie ogni avente diritto potrà immettervi.

Tale elenco verrà pubblicato all'Albo Pretorio per il termine di otto giorni, con invito a ciascun cittadino a presentare istanza per eventuali rettifiche od aggiunte.

#### Art. 17

Scaduto il termine di pubblicazione dell'elenco di cui al precedente articolo, i cittadini che avessero omesso di denunciare il proprio bestiame, se vorranno farlo ammettere al pascolo comunale, dovranno rivolgere apposita domanda scritta al Sindaco, il quale potrà accogliere solo nel caso in cui il bestiame già ammesso sia inferiore al numero massimo stabilito dall'art. 7 del presente Regolamento, e verso pagamento di una soprattassa pari al doppio della tassa del diritto di fida di cui all'art. 4.

Coloro che abbiano acquistato il bestiame successivamente alla formazione dell'elenco medesimo e non abbiano pertanto potuto presentare la prescritta domanda, saranno ammessi al pascolo senza il pagamento della penale, di cui al precedente comma, ma sempre solo nel caso che non sia ancora raggiunto il numero massimo di animali stabilito nell'art. 7.

#### Art. 18

A ciascun pastore incaricato di condurre al pascolo un determinato numero di animali, il Sindaco rilascia apposito certificato, indicando: le generalità del pastore, il numero e la specie del bestiame che a lui viene affidato, il nome e cognome del proprietario o dei proprietari cui esso appartiene.

Il pastore, prima di introdursi nel pascolo, ha l'obbligo di far visitare gli animali, a lui dati in custodia, dal veterinario comunale o consorziale, il quale rilascerà, sul certificato stesso del Sindaco, apposita attestazione in immunità da malattie infettive e dichiarazione che gli animali possono essere immessi al pascolo. La eventuale spesa per la visita del veterinario è a carico del Comune.

Il certificato anzidetto dovrà essere dal pastore presentato agli Agenti forestali, alle Guardie municipali e agli Agenti di polizia giudiziaria ad ogni loro richiesta. La mancata esibizione del certificato, all'atto della richiesta, costituirà contravvenzione, indipendentemente dal fatto dell'esistenza o meno del certificato.

#### Art. 19

Tutti i proprietari e detentori di bestiame sono tenuti all'osservanza delle disposizioni e delle norme dettate dai regolamenti generali e speciali di polizia veterinaria, oltre che delle norme che venissero dettate dalle competenti superiori Autorità amministrative e tecniche.

#### Art. 20

Gli animali dovranno essere condotti al pascolo ed eventualmente durante l'alpeggio, alle fonti per l'abbeverata, che si trovassero fuori dei compatti di pascolo, seguendo le vie di accesso che saranno indicate (salvo modifiche da approvarsi a seguito di causa di forza maggiore su proposta o a seguito di autorizzazione del Corpo Forestale dello Stato) nella corografia che fa parte integrale del presente Regolamento.

Le infrazioni al presente articolo saranno punite con l'ammenda stabilita dall'art. 25.

#### Art. 21

Le greggi e le mandrie dovranno pernottare in tutte le località dove non esiste pericolo per il bestiame, mirando però sempre ad accrescere il numero e l'estensione degli stazzi esistenti. In ogni modo gli affittuari, gli utilisti e i condomini si atterranno per l'utilizzazione e il numero degli stazzi al verbale di consegna dell'Autorità Forestale, redatto con la presenza di un rappresentante del Comune e di un rappresentante responsabile degli utilisti o condomini.

I sopralluoghi, da effettuarsi per l'osservanza delle norme del presente Regolamento, saranno eseguiti dalle Guardie del Comune e dal personale del Corpo Forestale dello Stato e comunque da tutti gli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria, i quali potranno elevare contravvenzioni.

#### Art. 22

Per quanto non è detto circa le norme tecniche in questa parte del Regolamento, si fa richiamo a quelle riportate nella parte seconda dello stesso, riguardante cioè il Capitolato per l'utilizzazione dei pascoli concessi in fitto ad Enti o privati, nonché alle vigenti prescrizioni di massima e di Polizia, in quanto non contrastanti con quelle del presente Regolamento.

#### Art. 23

Alla locazione delle zone pascolive che il Sindaco a termine dell'art. 1 determinerà di concedere in fitto, si addiverrà di regola mediante l'asta pubblica. Nel capitolo di fitto si osserveranno tutte le condizioni e penalità previste dal presente regolamento per l'uso dei pascoli da parte della popolazione. A carico dell'affittuario saranno inoltre stabiliti i seguenti obblighi:

- a) di provvedere alla manutenzione ordinaria dei fabbricati o dei manufatti;
- b) di provvedere a proprie spese ai lavori culturali in uso, compreso lo spargimento del letame prodotto nel pascolo, che altrimenti sarebbero a carico del Comune proprietario;
- c) di non dare il pascolo in subaffitto, eccettuati i casi di forza maggiore debitamente accertati (decessi, malattie infettive), e comunque da autorizzarsi dal Comune;
- d) nel caso, infine, che il contratto di fitto venga stipulato per più anni, il contratto dovrà contenere:
  - 1) la condizione risolutiva per il caso che la consistenza del bestiame dei naturali del Comune abbia subito un aumento superiore al 20%;
  - 2) la clausola della revisione del canone di fitto per il caso che il prezzo del capo di bestiame abbia subito nell'anno un aumento superiore al 10% sulla misura esistente al momento del contratto. La misura del nuovo canone sarà fissata dalla Camera di Commercio Industria e Agricoltura;
  - 3) l'obbligo di apportare determinati miglioramenti fondiari, la cui entità verrà stabilita in relazione alla maggiore o minore durata del contratto.

#### Disposizioni transitorie

#### Art. 24

Nel primo quinquennio, dopo l'approvazione, il presente Regolamento sarà applicato a titolo sperimentale.

Allo scadere del quinquennio la Camera di Commercio Industria e Agricoltura deciderà, secondo i risultati della sperimentazione eseguita, se confermarlo o modificarlo.

#### Art. 25

Per le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento saranno applicate le ammende stabilite nel seguente elenco:

Elenco delle ammende per l'osservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento soggetto a conciliazione davanti all'Autorità Forestale:

- 1) per la mancata osservanza delle date di inizio e fine monticazione lire 900 come minima ammenda più lire 60 per ogni giorno di pascolo abusivo di un capo bovino od equino e lire 30 per ogni ovino;
- 2) per il sovraccarico del pascolo lire 900 come minima ammenda più lire 90 per ogni giornata di irregolare pascolamento di un capo bovino o equino e lire 30 per ogni ovino;
- 3) per ogni quintale o sua frazione di letame asportato dal pascolo: lire 5.000 di ammenda;
- 4) per l'abusiva immissione del bestiame nei comparti destinati a riposo e per la mancata osservanza dei turni: lire 4.000 (quattromila) come ammenda minima più lire 60 per ogni giorno di pascolo non autorizzato di un capo bovino o equino e lire 30 per ogni ovino,
- 5) per la conduzione del bestiame percorrente vie diverse da quelle stabilite lire 60 per ogni capo bovino o equino e lire 30 per ogni capo ovino.